

N. 01113/2014 REG.PROV.CAU.
N. 01308/2014 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1308 del 2014, proposto da:

Francesco Mores, rappresentato e difeso dagli avv. Andrea Di Lascio, Saul Monzani e Diego Vaiano, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Diego Vaiano in Roma, Lungotevere Marzio, 3;

contro

Il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

della valutazione negativa in relazione al conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario di seconda fascia per il settore concorsuale 11/a4 - scienze del libro e del documento e scienze storico-religiose

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 marzo 2014 il dott. Vincenzo Blanda e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato, ad un sommario esame degli atti di causa, che il ricorso appare assistito da sufficiente fumus boni iuris in ordine alla specifico profilo di conoscenza dell'esperto chiamato ad esprimere il parere pro veritate nei confronti del candidato e della congruenza delle pubblicazioni del candidato rispetto al settore concorsuale atteso che il ricorrente ha redatto diverse pubblicazioni sulla storia del cristianesimo laddove il settore 11/A4 riferimento anche al settore delle "scienze storico religiose";

Considerato che nelle more, atteso il danno grave ed irreparabile, sussistono i presupposti di cui all'art. 55, comma 9, c.p.a. per disporre l'accoglimento dell'istanza incidentale di sospensione dell'atto impugnato limitatamente all'obbligo di rivalutazione da parte della Commissione, in diversa composizione, del curriculum del candidato, entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della presente ordinanza;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) accoglie la suindicata domanda cautelare ai fini del riesame da parte di

una Commissione in diversa composizione, assegnando il termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza, ovvero dalla sua notificazione a cura della parte più diligente;

Compensa il pagamento delle spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 marzo 2014 con l'intervento dei magistrati:

Franco Bianchi, Presidente

Vincenzo Blanda, Consigliere, Estensore

Silvio Lomazzi, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 10/03/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)